

“Strutture ecclesiali: strumenti per la missione”

Giornata di studio dell’Istituto DiReCom, Lugano 27/10/2017

Simone De Summa*

Introduzione

Venerdì 27 ottobre si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università della Svizzera Italiana la giornata di studio intitolata *Strutture ecclesiali: strumenti per la missione*, organizzata dall’istituto DiReCom, ossia l’Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto comparato delle Religioni. Principale tematica della giornata è stata la riscoperta e l’evoluzione delle strutture ecclesiali come strumenti per la missione evangelica, sull’impronta delle provocazioni rilanciate da Papa Francesco già al principio del suo pontificato, come rimarcato dagli organizzatori stessi, in continuità con i precedenti papi. Tuttavia si è sentita più volte durante questa giornata la necessità di ribadire quanto il papato, così come il magistero cattolico, ricerchi sempre nelle sue espressioni vincoli di continuità rispetto alle sue affermazioni precedenti. Ulteriore questione centrale del convegno è stata la riforma della Curia Romana al di là dei singoli personaggi promotori di questa, quindi in una prospettiva comunitaria, si è detto più adeguatamente “sinodale”, più favorevole alla riscoperta autentica della dimensione missionaria della Chiesa. La giornata si è svolta proprio a Lugano dove la Facoltà di Teologia e insieme all’istituto DiReCom lavorano da oltre quindici anni con grande impegno ed eccellenza scientifica proprio alla promozione di queste tematiche.

* Docente e artista. E-mail: s.desumma@gmail.com.

Saluti iniziali

Nei saluti iniziali offerti dal rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, Prof. Dr. René Roux, da S.E. Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano e Gran Cancelliere della stessa Facoltà, e dal Prof. Dr. Jesus Miñambres, decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, si sono introdotte le tematiche cardinali. Si è ribadita da un lato l’immagine di Chiesa quale struttura organizzata, ma si è anche rilevato quanto essa sia primariamente un luogo teologico, prodotto della comunione dei fedeli. Le strutture ecclesiali infatti non solo coesistono all’unità dei fedeli, ma ne sono espressione e la esprimono a loro volta. È dunque una congiunzione esatta quella proposta dalla giornata di studio, ovvero l’accostamento tra strutture ecclesiali e missione. Le strutture ecclesiali in effetti dovrebbero essere una delle espressioni del servizio ecclesiale, massimamente nelle manifestazioni di comunione. D’altra parte anche la missione necessita di fatto delle strutture ecclesiali, utili a custodire e garantire la genuinità dell’espressione dello Spirito. Tuttavia, si è evidenziato, tale custodia non deve mai tradursi in rigida prevenzione. Strutture ecclesiali e missione possono essere un binomio funzionante, solo quando ben accordate.

I Sessione

Doni gerarchici e doni carismatici: una sfida per ecclesiologia e canonistica

Il Prof. Dr. Adriano Fabris, direttore dell’Istituto ReTe presso la Facoltà di Teologia di Lugano [Religioni e Teologia], ha introdotto e presieduto la I sessione di lavoro presentando il relatore S.E. Mons. Christoph Hegge, Presidente della Commissione Fede e Scienza della Conferenza Episcopale Tedesca. Il Presidente ha portato i presenti alla riflessione sistematica sul rapporto tra doni gerarchici e doni carismatici. I primi conferiti dall’ordinazione episcopale, sacerdotale e diaconale, i secondi liberamente distribuiti dallo Spirito Santo. Hegge ha inquadrato storicamente la questione tra il periodo pre- e post-conciliare, arco di tempo in cui i Padri conciliari partorirono un concetto diverso di comunione ecclesiale, convinti che un unico modello di Chiesa non bastasse. A dimostrazione di questo si è esaminata la peculiare visione esposta nella Costituzione *Lumen gentium*¹. Il punto di partenza e insieme d’arrivo sulla discussione attorno ai doni viene suggerito da questo passo della Scrittura: «Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio» (1 Pt 4,10).

¹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 7.

In questo *excursus* sulla succitata Costituzione² si è ritenuto necessario ribadire la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli battezzati, che antecede la gerarchia, l'essere laici o l'essere religiosi. Tutti i membri sono membri attivi nella *koinonìa*, ovvero nella comunione nello Spirito Santo: questo è infatti l'elemento unificatore di tutti i cristiani. Apice dell'unità dei cristiani è la celebrazione dell'Eucaristia, intesa come comunione di Chiesa locale e universale.

Fin qui, afferma Hegge, tutto sembra scorrere regolarmente, si intende nel definire l'unità dei cristiani nel Battesimo, nello Spirito e nell'Eucaristia. Tuttavia sorge una discussione attorno al sacramento dell'Ordine, lì dove il sacerdote si recepisce o è recepito come cristiano "più perfetto". A tale proposito sopraggiunge nuovamente *Lumen gentium*³ assicurando quanto il sacerdozio comune dei fedeli sia, insieme al sacerdozio ministeriale, analogamente partecipe dell'unico sacerdozio in Cristo. Il sacerdozio ministeriale, pur consentendo di operare in persona di Cristo, apporta gioventi non dissimili dal sacerdozio comune dei fedeli nella pienezza in Cristo, nell'*exousia*. Il limite della potestà di governo dei sacerdoti sta nel fatto che nell'agire in persona di Cristo è comunque Cristo ad agire, dunque al di là della condotta personale del sacerdote. Nulla nel sacramento dell'ordine ha o si configura come proprietà immunizzante.

Hegge, prendendo come riferimento un discorso di Benedetto XVI⁴, ha quindi delineato un nuovo ipotetico profilo per i laici quali corresponsabili dell'essere e dell'agire della Chiesa, vale a dire non più ridotti a semplici collaboratori. Si è poi passati dall'altra parte a definire l'autenticità del carisma, partendo ancora da *Lumen gentium*⁵ e dalla Prima lettera ai Corinzi⁶. Il termine carisma, traducibile dal greco come "dono generoso" e usualmente utilizzato nell'accezione di "dono che viene da Dio", è inteso inoltre come "dono particolare", recepito in tal modo erroneamente come "qualcosa di più" rispetto alla semplice comunità ecclesiale. Alcune volte questo tipo di impostazione carismatica, si pensi ai movimenti oltre che ai singoli personaggi, si prospetta in termini di contrasto o confligge apertamente con la Chiesa istituzionale. Di qui la lettura e l'appianamento della questione attorno alla contrapposizione tra Chiesa istituzionale e Chiesa della carità proposta dal Presidente: se costituisce un errore contrapporre e anche giustapporre i doni gerarchici e i doni carismatici, è a motivo del carisma presente e inestricabile dalle istituzioni essenziali

² Cfr. *ibid.*, 4; 6; 7; 8.

³ Cfr. *Lumen gentium*, 10.

⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Apertura del convegno pastorale della diocesi di Roma sul tema: "Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale"*, San Giovanni in Laterano, 26/05/2009.

⁵ Cfr. *Lumen gentium*, 12.

⁶ Cfr. 1 Cor 12,6.

nella Chiesa e dei carismi comprensivi della naturale esigenza di istituzionalizzarsi per acquisire coerenza e continuità⁷.

In tal modo ambedue le dimensioni concorrono insieme a rendere presente il mistero e l'opera salvifica di Cristo nel mondo. I carismi sono tali solo quando espressioni della comunione ecclesiale, i doni carismatici sono autentici solo quando coesenziali e compenetrati ai doni gerarchici⁸, perché è solo nella comunità che nascono i doni del Padre⁹. Accogliere lo Spirito Santo è per i cristiani un diritto e insieme un dovere.

La sfida allora del rapporto tra doni carismatici e dono gerarchici è la collaborazione sinodale, che rifugge la dislocazione dei membri in ordini separati e agisca attraverso atti reciproci e sinergici. È la co-essenzialità il principio che lega i doni gerarchici ed i doni carismatici. Ora questa non è una questione principalmente o soprattutto giuridica, ma implica ugualmente alcune ripercussioni a livello di diritto canonico. In primo luogo la Chiesa ha bisogno di strutture di corresponsabilità, di cui precedentemente non sentiva la necessità, in quanto "popolare"¹⁰. Questa corresponsabilità da raggiungere non è ovviamente la risposta alla domanda sbagliata su quale potere abbiano i laici nella Chiesa, ma si deve tradurre in una proposta verosimile di riavvicinamento nella gestione della Chiesa-comunione. Dunque si potrebbe favorire l'inserimento efficace dei doni carismatici all'interno della vita nella Chiesa, ossia evitando che questi si declinino in una realtà equivalente, cioè senza un riferimento ordinato ai doni gerarchici, o non si rimettano all'ascolto dei pastori. Si ripartirà da ciò che nella Chiesa è vivo e si muove, ossia la Chiesa locale, per trasmettere tale vitalità alla Chiesa universale¹¹.

⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, *Ai partecipanti discorso all'incontro per i nuovi vescovi*, Castel Gandolfo, 15/09/2011.

⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Udienza generale*, Piazza San Pietro, 5/08/1998.

⁹ Cfr. FRANCESCO, *Udienza generale*, Piazza San Pietro, 1/10/2014.

¹⁰ Circa il passaggio da una Chiesa identificata con una società omogeneamente cristiana ad una Chiesa formata da coloro che si sono impegnati in una decisione di fede cfr. K. RAHNER, *La trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance*, Brescia 1973, 32-37. Circa il cambio di atteggiamento del popolo nei confronti della Chiesa già durante il pontificato di Leone XIII cfr. K. BIHLMEYER – H. TUECHLE, *Storia della Chiesa*, vol. 4, Brescia 2000, 246-254.

¹¹ Circa il concetto di Chiesa locale quale forza motrice della Chiesa universale si è fatto riferimento particolare al pensiero di card. C. M. Martini. Sull'argomento cfr. D. MODENA, *Carlo Maria Martini*, Milano 2005, 139-151.

II Sessione

Diritto canonico e missione: il ruolo specifico dei Santuari

Il Prof. Dr. Andrea Stabellini, docente di Diritto Canonico presso la Facoltà Teologica di Lugano, ha introdotto e presieduto la II sessione di lavoro presentando il relatore Prof. Dr. Giorgio Feliciani, ordinario di Diritto Canonico presso l'Università Cattolica di Milano. Si è scelto di approfondire il tema dei Santuari dato il recente impulso che colma nuovamente tali strutture, nonostante e al di là della crisi di fede. Questi spazi vengono infatti oggi percepiti anche solo come luoghi di sosta, termini di percorsi individuali di riflessione. Alla luce di questo Feliciani, in verità a conclusione dell'intervento, ha offerto alcuni chiarimenti sui temi dell'esemplarità dei pastori nei Santuari, dell'ospitalità, dell'accoglienza, della valenza turistico-culturale di Santuario, si è detto non sempre e necessariamente positiva, e delle proprietà economiche di un Santuario in quanto risorsa.

Tutto questo concorre a sottolineare il già evidente ruolo missionario del Santuario. Data l'evidenza si è perciò scelto d'improntare buona parte dell'intervento sviluppando l'idea di Santuario restituendone una nozione codiciale¹². Il codice di diritto canonico definisce il Santuario come «la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'ordinario del luogo»¹³ (can. 1230). Proprio su questo canone, vale a dire sul binomio pietà popolare e approvazione istituzionale, si è giostrata gran parte della riflessione di questa sessione. Un Santuario può essere qualificato e riconosciuto come tale più di tutto a mezzo della volontà popolare, ovvero dal *consensus fidelium*, che viene manifestata usualmente dall'afflusso dei pellegrini e che, in quanto pratica di pietà personale, non richiede di per sé alcuna autorizzazione. Bisogna di conseguenza ammettere l'esistenza di Santuari per così dire “di fatto”. Di tale qualità è in effetti la condizione di tutti i Santuari prima che intervenga l'approvazione dell'ordinario del luogo.

Vi sono inoltre Santuari “di fatto” per così dire permanenti, la cui denominazione Santuario in senso lato può essere conservata, per motivi storici e tradizionali, anche per quelle chiese, luoghi o spazi che non siano qualificabili come Santuario in senso strettamente giuridico. Alcuni consultori hanno pertanto proposto di eliminare il requisito dell'approvazione, osservando giustamente che essa, di norma, interviene solamente *post factum*, dopo cioè che si è verificata quella partecipazione di fedeli che costituisce la *ratio peculiaris* del Santuario. C'è però da obiettare che l'approvazione dell'autorità è una condizione indispensabile ai fini dell'attribuzione della qualifica

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Codice di Diritto Canonico*, in AAS 75 (1983), cann. 1230-1234.

¹³ *Codice di Diritto Canonico*, can. 1230.

giuridico-formale di Santuario, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto molteplici profili, da quello liturgico a quello patrimoniale.

Non va comunque tralasciato che, come ragionato da alcuni canonisti della Curia Romana, l'approvazione potrebbe avere anche solo carattere meramente permissivo e non sarebbe nemmeno necessaria per i santuari di antica tradizione. Ad ogni modo la centralità riconosciuta al fattore popolare non deve persuadere a sottovalutare il ruolo dell'autorità ecclesiastica. Si è infatti recentemente proposto che non sia il rettore del luogo, ma il vescovo stesso ad essere il promotore delle autorizzazioni. In verità parroci, vescovi e pontefici hanno da sempre accettato e incoraggiato l'affluenza a tali luoghi di culto particolare.

Feliciani ha poi ragionato delle denominazioni di Santuario in diocesano, nazionale e internazionale. In non pochi casi la devozione relativa ad un determinato Santuario si è estesa oltre i confini della diocesi di appartenenza dello stesso, coinvolgendo i fedeli di un intero Paese o persino di diverse nazioni. Il Codice prende atto di questa realtà, disponendo che un Santuario possa dirsi nazionale quando approvato dalla conferenza episcopale di un Paese, internazionale quando approvato direttamente dalla Santa Sede.

Qui si pone spontaneamente una domanda: esiste un Santuario universale? È possibile, risponde in suo scritto lo stesso Feliciani: «Da ultimo va rilevato che le leggi canoniche universali relative ai Santuari si riducono alle poche e scarse norme del Codice, dal momento che gli altri documenti della Santa Sede che ne trattano non sembrano aggiungere ad esse alcuna prescrizione vincolante. Una sobrietà legislativa da apprezzare in quanto i santuari costituiscono realtà tanto differenziate da rendere impensabile sottoporli a una dettagliata disciplina di carattere uniforme. E che non comporta nemmeno l'inconveniente di lacune in quanto i profili essenziali sono pur sempre regolati dalla normativa riguardante i luoghi di culto in genere e le chiese in specie»¹⁴.

¹⁴ G. FELICIANI, *La disciplina canonica dei santuari*, in *Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia*, a cura di G. Otranto – G. Dammacco (Quaderni di Vetera Christianorum 29), Bari 2004, 43.

III Sessione

Tavola rotonda

Sinodalità e missione nel magistero petrino: la Curia Romana in riforma

Saluti iniziali

A seguire i saluti del Prof. Dr. Boas Erez, rettore della Università della Svizzera Italiana, il Prof. Dr. Luis Navarro, presidente della Consociatio, ha ricordato la figura del canonista e vescovo Eugenio Corecco, ispiratore della metodologia dell'istituto DiReCom. Di massima importanza il monumentale lavoro di Corecco esposto minuziosamente dal Prof. Navarro, il quale ha giustamente messo in risalto i risvolti di tale lavoro sulla disciplina del Diritto Canonico. Corecco, non solo canonista, ma pensatore universale, ha contribuito alla riscoperta della natura genuinamente ecclesiale del diritto canonico rinnovandone la visione sotto una nuova luce teologica¹⁵. Il pastore ha restituito così la disciplina canonica alla contemporaneità teologica, ai problemi vivi della Chiesa. Sulla sua impronta, si auspica Navarro, i canonisti riusciranno nell'intento di costruire comunione a mezzo dello strumento giuridico.

Subito dopo l'intervento del Presidente della Consociatio è stata introdotta e presieduta da S.E. Mons. Charles Morerod, presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, una tavola rotonda distinta nei due momenti che seguono: la riforma vista dall'interno e la riforma vista dall'esterno. Mons. Morerod ha avviato la discussione con alcune osservazioni prima sull'intervento di Hegge, ovvero sia ha rilanciato sul bisogno di coinvolgere i laici nella preparazione e nella vita della Chiesa istituzionale, poi sull'intervento di Feliciani, dando rilievo all'importanza della trasparenza e comprensibilità delle norme canoniche, affinché ci si possa concentrare nell'applicazione, anche sul fronte laicale. Più diffusamente Morerod ha introdotto la tavola rotonda esaminando l'idea di collegialità, idea su cui la Chiesa ha ancora bisogno di riflettere. Di particolare rilievo il tema dell'infallibilità papale, indagato dal presidente attraverso il pensiero di alcuni teologi domenicani del Cinquecento e Seicento¹⁶, e il tema dell'unità del collegio episcopale in quanto desiderio di Cristo di avere un principio di unità tra gli apostoli, di cui si sono discusse le interpretazioni che invece si sono date nel mondo cristiano.

¹⁵ Cfr. *Parola di Dio e missione della Chiesa: aspetti giuridici*, a cura di D. Cito – F. Puig (Monografie Giuridiche 35), Milano 2009, 7-8.

¹⁶ Si è fatto particolare riferimento al portoghese Giovanni di San Tommaso e a Tommaso De Vio, detto il Caetano.

La riforma vista dall'interno

Primi risultati, loro significato e prospettive

S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha soltanto, per motivi di tempo, tirato le somme dei risultati ottenuti dalla riforma. Gli obiettivi raggiunti, assicura Arrieta, si commentano da soli nel loro significato e lasciano intravedere quali siano le prospettive, in particolare per la Curia Romana. Subito dopo l'elezione di Papa Francesco, secondo Mons. Arrieta, è immediatamente emersa la necessità di partire da una riforma della curia, date anche le circostanze in cui si celebrava l'ultimo conclave. Queste circostanze, insieme alle vicende economiche che hanno tempestato il Vaticano, sono state di fatto propulsive per la realizzazione effettiva della riforma. Appena preso il potere il Pontefice ha costituito un gruppo di cardinali, che ha avuto il compito di studiare e proporre, diventando di fatto un importante organismo di confronto per il Papa.

Dal discernimento si è passati ad affrontare in concreto il primo carattere della riforma da affrontare, quello finanziario. Portando avanti sistemi di controllo finanziario con norme di primo livello il Vaticano è potuto rientrare nella *white list* agli effetti fiscali. Questo provvedimento consente la non applicazione di imposte su redditi di natura finanziaria percepiti dai residenti nei Paesi interessati. Il passaggio è stato sancito dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro dell'Economia¹⁷, il quale ha aggiornato l'elenco dei Paesi in cui è consentito un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali con l'Italia, tra cui adesso la Santa Sede.

Mons. Arrieta ha inoltre velocemente discusso l'accorpamento dei Dicasteri, già raccomandato da Benedetto XVI, e l'attenzione ai Pontifici Consigli. Sono state infine chiarite le funzioni dello IOR e della COSEA alla luce della visione del Pontefice, ben espressa dalla sua Lettera apostolica *Fidelis dispensator et prudens*¹⁸.

Criteri canonistici per una riforma efficacemente al servizio del Vescovo di Roma

Il Prof. Dr. Fernando Puig, associato di Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma, ha mirato nel suo intervento ad evidenziare quali possono essere i freni, in positivo o negativo, che il Papa e la Curia Romana reciprocamente si pongono. Di qui ha esposto poi su quanto peso abbia il Diritto in tali questioni, in quanto materia veramente utile al fine di appianamenti fattibili. I criteri canonistici a cui si è fatto riferimento sono riconducibili alla Costituzione apostolica

¹⁷ P. C. PADOAN, *Decreto del 23/03/2017*, in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 78.

¹⁸ Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio *Fidelis dispensator et prudens*, in AAS 106 (2014).

*Pastor Bonus*¹⁹ con cui fu realizzata l'ultima riforma della Curia Romana e delle sue Congregazioni. Una parte considerevole dei limiti di rapporto tra Papa e Curia sono dettati, secondo Puig, dai limiti stessi della persona. Esemplificando, il Pontefice desidera e può concentrarsi realisticamente solo su determinati settori, lasciando così alla dispersione i restanti ambiti. Così si configura oggi anche la materia canonica, la è indirizzata principalmente alla risoluzione delle priorità. Secondo il professore invece il Diritto Canonico dovrebbe, per essere complementare e di sussidio al lavoro del Pontefice, concentrarsi ugualmente su ciò che non costituisce priorità.

Ancora dello stesso problema, declinato in altro modo, soffre la Curia Romana, concentrata soltanto sui determinati aspetti dettati dall'eccessiva personalizzazione nella figura del presidente all'interno dei Dicasteri. La norma canonica può e deve rimediare. Questa deve essere impostata ed incentrata per compensare le carenze di Curia e Pontefice e deve per di più essere elastica, ossia deve essere dotata di una validità flessibile tra un Pontefice e l'altro, ma anche tra un Dicastero e l'altro. Puig ricorda qui il limitato accesso al Papa, come esempio calzante di ostacolo alla necessità della Chiesa di incrementare il tempo e lo spazio. Sostiene e calca infine il professore, solo il Diritto è in grado di moltiplicare tempo e spazio.

Dopo una brevissima riflessione sul significato di "vicarietà", l'ultimo interrogativo è quello sui poteri papali e i poteri della Curia: la Curia Romana quando svolge le sue funzioni rappresenta il Papa o opera per i Papa? La Curia Romana risponde per i suoi errori a livello ecclesiastico o giuridico? Queste le due domande che hanno concluso l'intervento di Puig.

La riforma vista dall'esterno

Riforme di ieri e di oggi a confronto

Il Prof. Dr. Carlo Fantappiè, ordinario di Diritto Canonico presso l'Università degli studi Roma Tre, ha relazionato sulla struttura della Curia come modello variabile a seconda del modello di Chiesa e di papato²⁰. Cinque sono stati i momenti storici e le relative riforme analizzate. Primo rinnovamento è stato quello Gregoriano, promotore della nuova figura del Papa come Monarca Universale, seguito dalla riforma di Sisto V, quando il Papa è reconsiderato come Sovrano Pontefice, ma non già più Monarca Universale. Nel 1909 è invece Pio X a riformare, stavolta per difendere l'autonomia della Chiesa sancita dall'autoaffermazione di superiorità spirituale, a seguire nel 1967 arriva la riforma di Paolo VI sulla scia della novità del Concilio Vaticano II. Ultimo momento proposto dal Prof. Fantappiè è la problematica riforma di Giovan-

¹⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, in ASS 80 (1988).

²⁰ Cfr. A. SPADARO, *La riforma e le riforme nella Chiesa*, Brescia 2016.

ni Paolo II incentrata su un'ecclesiologia di comunione. Questa è finita in effetti col fortificare la Curia Romana a discapito delle chiese locali.

Di qui il professore rilevando i tempi sempre più ridotti tra una riforma e l'altra, da cinque secoli a trenta o vent'anni, ha inteso evidenziare quanto ogni riforma sia sempre storicamente stratifica, perché nel tempo inadeguata. Se sono i modelli ideologici vigenti, s'interroga Fantappiè, dunque i reali ispiratori dei mutamenti che la Curia subisce a livello giuridico, teologico e sociologico, ne consegue la debita presa di coscienza che tutti i modelli sono limitati, compreso quello della Curia su base democratico-rappresentativa, oggi spinto dalla percepita necessità di decentralizzazione. Infatti questo modello vigente di Curia democratica, a cui oggi si aspira e che sembra essere la soluzione più accettabile, soffre di alcune distorsioni e suscita molte problematiche. Il Prof. Fantappiè, ricollegandosi in questo al discorso del Prof. Puig, individua il possibile appianamento di tali situazioni problematiche nella reale mediazione canonistica dell'ecclesiologia.

L'attuale riforma alla luce delle moderne procedure di "Management" e "Governance"

Il Prof. Dr. Claudius Luterbacher, docente incaricato presso la Facoltà di Teologia di Lugano, ha proposto per ultimo una lettura della riforma sotto la lente della direzione aziendale. Il professore ha quindi discusso dei mutamenti sanciti dalle sue funzioni amministrative, direttive e gestionali. Questi cambiamenti sono il risultato dell'impiego di una vera e propria logica di gestione contemporanea, ossia il *Management*. Luterbacher ha esposto in un breve excursus cosa s'intenda oggi per *Management*, quali siano gli scopi dell'utilizzo di questo proprio all'interno della riforma e quali siano le tappe fondamentali per metterlo in atto. Sono state particolarmente illustrate come tappe essenziali la pianificazione, l'organizzazione, la guida, il coordinamento e il controllo. A conclusione dell'intervento sono state anche enumerate le caratteristiche della *Governance*, da intendersi come quella serie di norme ad ogni livello, che disciplinano la gestione e la direzione dell'ente o dell'azienda sulla base di valori propri.